

2ª TORNATA DELL'8 AGOSTO

che questo contraente che, come dico, era lo Stato (e non sarebbe conveniente per nessuno, ma singolarmente per un Governo), contrattasse per l'esecuzione in termini strettissimi, sotto comminatorio gravissime, riguardo a lavori che io credo nessun tecnico potrebbe ritenere completabili in così breve spazio di tempo. Vi sarà la differenza di un mese, di due, ma intanto non erano conducibili a termine.

Ora dunque la Commissione ha detto: se l'istesso Governo, assumendo i contratti che aveva già fatti la prima società concessionaria, si era accontentato di lire 100,000 di multa inflitta ai costruttori per ogni mese di ritardo eccedente i tre mesi di tolleranza accordati, non si vedeva la ragione perchè ad un concessionario che sarebbe arrivato forse tre o quattro mesi dopo e che sottentrava nei diritti e negli obblighi del Governo, dovesse essere inflitta una pena indefinita ed indefinibile.

Ecco una delle ragioni che aveva fatto accogliere dalla Commissione una proposta che pareva onesta. Mi assumerò, diceva il concessionario nella sua concessione, una multa, dal momento che la multa voi stesso l'avete data al vostro costruttore che forse fu negligente, perchè voi non lo avete sollecitato; dunque io assumerò la pena, ne assumerò, se volete, il doppio, ma non posso assumere una pena che non so fino a qual punto possa essere estesa.

Ecco perchè io ho creduto di esporre i motivi che, secondo me, devono avere indotta questa proposizione.

In quanto poi alla parola *corrispettivo* che io ho usata nel parlare di questo articolo, eccone la spiegazione.

Nel cercare il pensiero del proponente ho detto: se mai vorreste anche in questa specie di adesione che è domandata dall'equità, dalla giustizia, vedere una qualche larghezza usata al proponente, vi faccio osservare che questa proposta vi diminuisce, sopra 123 chilometri, la guarentigia di cinque mila lire al chilometro, locchè vi rappresenta otto o dieci milioni di agguinta alle altre diminuzioni che si farebbero sul contratto.

Darò ora una spiegazione a quanto osservò l'onorevole Guglianetti. Egli dice che questo corrispettivo il preopinante lo farebbe ricadere a carico di chi ha il diritto di prelazione.

Osserverò che qui non c'è nessun altro interessato; qui c'è lo Stato il quale viene avvantaggiato del quanto di meno si assume di pagare all'anno sopra 124 chilometri.

Io guardo questi due vantaggi. Non vado a cercare altro. Se chi ha per avventura il diritto di prelazione non crede di usarlo, farà di meno, se crede di usarlo deve accogliere la proposta come in qualunque altra circostanza, come per qualunque altra linea venisse concessa; la deve usare nel senso di riceverlo con patti che vanno proposti da un nuovo richiedente la concessione.

Del resto poi devo far osservare perchè non nasca

confusione, che la restrizione di cui si tratta non è che riferibile ai contratti in corso, ma non mai a quei tronchi che lo stesso concessionario deve costruire, perchè è lui che deve pensare ad avere degli appaltatori che si prestino ad adempiere gli obblighi nei termini stabiliti; è lui che può imporre a questi costruttori altrettante multe che possano metterlo al coperto dei danni che andrebbe ad incontrare se mai non si aprisse l'esercizio nel termine stabilito nel contratto; ma non è, conviene che lo ripeta, se non nei contratti in corso che credette di doversi mettere al coperto di quella incuria e trascuratezza di cui egli non ha colpa e che forse potrebbe aver colpa l'altro contraente.

Del resto, l'unica osservazione da farsi, e che credo giustissima, è quella che la Commissione fece e che qui espone. Mi lascino leggere:

« Per quei tronchi di strade pei quali furono fatti i precitati contratti, la società dovrà pagare una multa doppia di quella imposta agli appaltatori *in caso di ritardo nel compimento di quei lavori.* »

Si dovrebbe dire invece: « In caso di ritardo nell'apertura dell'esercizio di quei tronchi di ferrovia. » E ne do una spiegazione.

In quanto ai costruttori non sono obbligati nemmeno a mettere l'armamento; l'opera dell'armamento spetta tutta al concessionario. Ora, se noi diciamo: *ritardo ai lavori*, parrebbe che queste parole non si riferissero che alla semplice costruzione, mentre colle parole che la Commissione propone di sostituire a schiarimento è tolto anche questo dubbio, e si verrebbe a stabilire che la multa sarà applicata ogniqualvolta non siano non solo non compiuti i lavori, ma non sia aperto all'esercizio il tronco di ferrovia. Questo è quanto mi restava a dire per migliorare la dizione dell'articolo.

**GUGLIANETTI.** Domando la parola per un fatto personale.

**PRESIDENTE.** Parli.

**GUGLIANETTI.** Mi ha rimproverato l'onorevole relatore con una certa insistenza, dicendo che egli non aveva esposto le idee del proponente la concessione, ossia del conte Bastogi, ma le sue proprie, e che la parola *corrispettivo* non era del proponente, ma solo del relatore che esponeva il proprio avviso.

Mi permetta, onorevole relatore, ma la sua memoria l'ha tradito affatto in questi due giorni, dacchè ha pronunciato il suo discorso solo ieri l'altro. Permetta che io legga le sue parole:

« Riguardo ai tronchi che sono già in costruzione il *proponente la concessione* non credette di esporsi a tutte le conseguenze. Egli, il *proponente*, trovò ben giusto che si dovesse porre una comminatoria. Il *proponente* dunque *si dispose* ad assoggettarsi ad una comminatoria, e perchè non sorgesse alcuna difficoltà, *si decise*, ecc. »

A meno dunque che l'onorevole relatore e la Commissione non siano compenetrati nel concessionario, è escluso ogni dubbio che le parole del relatore spiegavano il concetto del conte Bastogi, non il pro-